



Il Direttore generale

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati al lavoro

Agli Enti accreditati alle politiche attive
per il lavoro

Oggetto: Assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (AdRdC) – indicazioni operative

Premessa

In seguito all'avvio dell'Assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (AdRdC) previsto dall'art. 9 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26 e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 23/2019 che approva le modalità operative e l'ammontare dell'Assegno di Ricollocazione nell'ambito del Reddito di Cittadinanza (trasmessa alle amministrazioni regionali con nota prot. 0017196 del 19 dicembre 2019), con la presente si forniscono indicazioni in merito alla gestione della misura da parte dei soggetti erogatori, Centri per l'Impiego ed enti accreditati al lavoro, che hanno aderito all'avviso AdRdC (www.anpal.gov.it). Per quanto non specificamente definito nella presente nota si rinvia alla delibera n. 23/2019.

Le attività che l'operatore del Centro per l'impiego (CPI) è tenuto a svolgere in attuazione del d.l. n. 4/2019 sono specificate dalla circolare n. 3/2019 in merito alla procedura di convocazione e stipula del patto per il lavoro (parr. 4.1 e 4.2).

In seguito alla stipula del patto per il lavoro, l'operatore del CPI assegna al beneficiario l'AdRdC in presenza delle seguenti condizioni:

1. presenza nella SAP della politica RC1 con evento 02 e:

- a) presenza nella SAP dell'attività A02 in stato "attivo" (con evento 02) per il tipo progetto 08, ossia la registrazione della sottoscrizione del patto per il lavoro;
ovvero, in alternativa,
 - b) presenza nella SAP dell'attività A02 in stato "attivo" (con evento 02) per il tipo progetto 05, ossia la registrazione della sottoscrizione del patto di servizio con data di inizio a decorrere dal 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del d.l. n. 4/2019).
2. assenza di politiche attive del lavoro in corso di svolgimento nella sezione 6 della SAP;
 3. stato di disoccupazione.

ANPAL attribuisce e comunica, entro 5 giorni dall'assegnazione da parte dell'operatore del CPI, l'AdRdC al beneficiario sulla base dei dati contenuti nella SAP.

Qualora il soggetto beneficiario abbia misure di politiche attive del lavoro in corso di svolgimento, l'operatore del CPI dovrà assegnare l'AdRdC entro 30 giorni dal termine della politica attiva, sempre che il beneficiario mantenga i requisiti di cui sopra.

Contestualmente all'attribuzione dell'AdRdC al beneficiario, ANPAL provvede ad aggiornare la sezione 6 della SAP registrando l'avvio della politica "AdRdC" (attività R01, politica 09, evento 01. L'operatore del CPI provvede alla sospensione del patto per il lavoro ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015.

Si ricorda che sono esclusi dall'AdRdC i beneficiari residenti nelle P.A. di Trento e Bolzano.

1. Eventi di condizionalità nell'ambito AdRdC

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 5 e 7 del d.l. n. 4/2019 e dalle istruzioni operative di cui alla circolare ANPAL n. 3/2019 del 18 novembre 2019, in MyANPAL all'interno della sezione "**Gestione Reddito di cittadinanza**" è disponibile l'applicativo "**Condizionalità**". Tale applicativo è finalizzato alla gestione degli eventi che determinano decurtazioni o decadenza della prestazione per i beneficiari RdC.

Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, ai beneficiari dell'AdRdC, oltre alle misure specifiche previste nella delibera n.23/2019, al par.5.4.2, sono applicati anche gli eventi di condizionalità di cui alla nota ANPAL prot. 14898/2019.

Si descrivono di seguito gli eventi già presenti nell'applicativo "Condizionalità":

- a) **Rifiuto di sottoscrizione del patto per il lavoro** (d.l. n. 4/2019, art. 7, comma 5, lett. b): a tale fattispecie si riconduce l'ipotesi in cui il beneficiario di AdRdC si **rifiuta** di

sottoscrivere il Programma di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), fatto salvo il caso in cui il soggetto di riferimento rientri nei casi di esclusione o esonero. In tal caso si ha la decadenza del RdC e, conseguentemente, dell'AdRdC.

b) **Mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva:** a tale fattispecie si riconduce quanto previsto:

1. dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 4/2019 in tema di mancata scelta da parte del beneficiario RdC del soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione entro 30 giorni dalla notifica dell'AdRdC da parte di ANPAL.

Si precisa che è incluso in questa fattispecie il caso in cui il beneficiario, in caso di inerzia del soggetto erogatore e decorsi 30 giorni dal mancato svolgimento del primo appuntamento, non proceda alla scelta di altra sede operativa o diverso soggetto erogatore, entro un termine di ulteriori 30 giorni. In questo caso ANPAL registrerà l'evento nell'applicativo "Condizionalità".

2. dall'art. 9, co. 3, lett. e) del d.l. 4/2019, ossia il rifiuto da parte della persona interessata, in assenza di giustificato motivo, allo svolgimento delle attività individuate dal tutor e presenti nel Programma di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI)

3. dall'art.7, co. 5, lett. c) del d.l. 4/2019, ossia la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e) del d.l. 4/2019.

Nei casi di cui alla lettera b) il beneficiario decade dal RdC e conseguentemente dall'AdRdC; qualora quest'ultimo sia anche beneficiario di NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, si ha la decurtazione di una mensilità della prestazione.

c) **Mancata partecipazione alle convocazioni per il patto per il lavoro** (d.l. n. 4/2019, art. 7, comma 7): a tale fattispecie si riconduce il caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, agli appuntamenti per la stipula del PRI ovvero al primo appuntamento. In tal caso, per il beneficiario dell'AdRdC si ha:

1. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
2. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

3. la decadenza del RdC e dell'AdRdC, in caso di ulteriore mancata presentazione.

d) **Mancata presentazione alle iniziative di orientamento** (d.l. n. 4/2019, art. 7, comma 8; d.lgs. n. 150/2015, art. 21, comma 7, lett. b): a tale fattispecie si riconduce il caso in cui il beneficiario di AdRdC non si presenti, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015. In tali casi:

- per il beneficiario si ha:
 - la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - la decadenza del RdC e dell'AdRdC in caso di ulteriore mancata presentazione;
- per coloro che beneficiano anche di NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, oltre alle precedenti sanzioni, si applicano:
 - la decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
 - la decurtazione di una mensilità della prestazione, alla seconda mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

e) **Rifiuto di accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini del RdC** a tale fattispecie si riconduce quanto previsto dall'art. 9, co. 3 lett. d) del d.l. 4/2019 in tema di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 4 presentata al beneficiario RdC dal soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, nelle modalità previste all'art. 4, co. 8 n. 5) del predetto decreto legge. In tal caso, per il beneficiario dell'AdRdC si ha la decadenza del RdC e, conseguentemente, dell'AdRdC al rifiuto della terza offerta congrua.

f) **Rifiuto di accettazione di offerte di lavoro congrue in caso di rinnovo del beneficio RdC:** a tale fattispecie si riconduce quanto previsto dall'art. 9, co. 3 lett. d) del d.l. 4/2019 in tema di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 4 presentata al beneficiario RdC dal soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, successivamente al rinnovo del beneficio del RdC. In tal caso, si ha la decadenza del RdC e, conseguentemente, dell'AdRdC.

Relativamente alle lettere e) e f), qualora il beneficiario sia anche percettore di **NASpI**, **DIS-COLL**, **indennità di mobilità** e non accetti, in assenza di giustificato motivo, un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 150/2015 e del d.m. n. 42/2018, oltre alle citate sanzioni si ha la decadenza della prestazione ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. d). L'infrazione commessa da ciascun membro del nucleo familiare che fruisce dell'ADR, concorre alla determinazione della relativa sanzione in capo al titolare del RDC del nucleo.

L'applicazione della sanzione è basata su un contatore degli eventi condizionalità tenuto dall'INPS. Con riferimento alle precedenti lettere e) e f), il soggetto erogatore è tenuto a comunicare ogni rifiuto da parte del beneficiario dell'AdRdC. Per la nozione di offerta congrua si rinvia a quanto previsto dalla circolare ANPAL n. 3/2019 ai par. 7 e ss.

2. Gestione delle convocazioni

Il beneficiario, in autonomia o per il tramite di un intermediario, tramite il sistema MyANPAL, è tenuto a scegliere entro 30 giorni dalla notifica di attribuzione dell'AdRdC il soggetto erogatore e, contestualmente, a prenotare il primo appuntamento che dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.

Qualora il beneficiario di AdRdC non potesse svolgere l'appuntamento fissato per giustificato motivo (vedi circ. 3/2019 par. 8.3) può riprogrammare il primo appuntamento concordandolo con il soggetto erogatore entro i successivi 15 giorni dalla data dell'appuntamento originario.

L'appuntamento andrà fissato entro i successivi 15 giorni dall'appuntamento precedente anche in caso di assenza ingiustificata, fermo restando quanto indicato alla lettera c del paragrafo 1.

Non è considerato mancata attivazione del beneficiario, il caso in cui al trentesimo giorno successivo alla notifica dell'AdRdC, lo stesso non riesca a fissare l'appuntamento per indisponibilità di appuntamenti in Agenda. In tali casi il beneficiario, è tenuto a segnalare contestualmente l'indisponibilità di appuntamenti da parte dei soggetti erogatori nella regione di residenza attraverso apposita funzionalità su MyANPAL. Nelle more della messa in disponibilità di tale funzionalità il beneficiario è tenuto all'invio di una

comunicazione e-mail a info@anpal.gov.it con l'immagine video (*screenshot*), da cui si evinca l'indisponibilità di appuntamenti.

In ogni caso, resta ferma la facoltà del beneficiario di scegliere un soggetto erogatore su tutto il territorio nazionale.

3. Gestione attività previste dal PRI

Il soggetto erogatore è tenuto, nell'ambito delle attività previste dall'art. 9, co. 3 del d.l. n. 4/2019, a predisporre il PRI con l'indicazione di tutte le attività da svolgere, le date dei successivi appuntamenti e gli obblighi a cui il beneficiario è tenuto ai fini della ricollocazione.

Il PRI deve essere sottoscritto dal soggetto erogatore e dal beneficiario. Il soggetto erogatore è tenuto a registrare sul sistema AdRdC in MyANPAL gli esiti di quanto previsto dal PRI.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario di AdRdC non possa svolgere uno o più appuntamenti fissati nel PRI, la sede operativa può riprogrammare l'appuntamento a una data successiva e comunque entro 15 giorni dalla data dell'appuntamento originario. Con riferimento al giustificato motivo si rinvia a quanto previsto dalla circ. 3/2019 al par. 8.3.

4. Gestione delle condizioni di esonero durante AdRdC

Nell'ipotesi in cui in seguito alla notifica dell'AdRdC da parte di ANPAL, si verifichi una causa di esonero (art. 4, co. 3, d.l. n. 4/2019 e Accordo in sede di Conferenza Unificata del 1.8.2019), il beneficiario di AdRdC comunica l'evento al CPI competente per residenza. Il CPI registra l'esonero nella sezione 6 della SAP per la politica RC1, e il sistema notifica l'informazione al soggetto erogatore, qualora il beneficiario abbia già provveduto a sceglierlo.

In caso di esonero per frequenza di corsi di formazione, il CPI valuta se sia necessario sospendere il servizio di assistenza intensiva. In caso positivo il CPI registra l'interruzione temporanea del servizio nell'ambito del sistema AdRdC, notificando l'informazione al soggetto erogatore e al beneficiario.

5. Modalità di comunicazione degli eventi condizionalità

Il soggetto erogatore, per il tramite della sede operativa, registra l'evento condizionalità sul sistema AdRdC, entro i termini previsti all'art.4 del d.l. n. 4/2019 per la comunicazione degli eventi sanzionatori, conservando la documentazione probatoria. Il sistema notifica il giorno stesso l'informazione al CPI competente qualora questo non coincida col soggetto erogatore e al nodo regionale competente, tramite cooperazione applicativa.

All'esito della procedura sopra descritta, ANPAL provvederà a mettere a disposizione di INPS, secondo le modalità concordate con l'Istituto, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni ai sensi dell'art. 7, comma 12. L'INPS, conseguentemente e ai sensi della medesima disposizione, per il tramite della Piattaforma detenuta da ANPAL, mette a disposizione dei CPI gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Il beneficiario di RdC, tramite l'applicativo "Condizionalità", può visualizzare i propri eventi condizionalità come previsto dalla nota ANPAL del 11 novembre 2019.

Analogamente, la visualizzazione di tali eventi sarà in disponibilità al CPI competente e al soggetto erogatore. ANPAL con cadenza periodica renderà disponibili a Regioni e P.A., altresì, gli elenchi degli eventi condizionalità censiti dai soggetti erogatori nell'ambito territoriale di competenza, ai fini del monitoraggio.

Per gli eventi indicati al par. 1, lettera b, si precisa che sarà ANPAL a registrare tali eventi nel sistema Condizionalità.

Avv. Paola Nicastro

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005)*